

**D.G.R. 66/2023 - Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per il riconoscimento regionale ed iscrizione all'Elenco delle scuole d'arte del Lazio ai sensi dell'art. 12ter della L.R. 15/2014.**

## **INDICE ARTICOLI**

- Art. 1** Finalità e validità dell'Elenco
- Art. 2** Requisiti per il riconoscimento regionale e l'iscrizione all'Elenco
- Art. 3** Modalità di presentazione delle istanze e dei documenti
- Art. 4** Valutazione delle istanze
- Art. 5** Inammissibilità delle istanze
- Art. 6** Nuove iscrizioni e aggiornamento dell'Elenco
- Art. 7** Verifiche
- Art. 8** Cancellazione e re- iscrizione
- Art. 9** Trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco
- Art. 10** Informazioni sul procedimento

## **INDICE ALLEGATI**

- **Allegato A.1.a**
- **Allegato A.1.b**
- **Allegato A.1.c**
- **Allegato A2**

### **Art. 1 Finalità e validità dell'Elenco**

- 1** La Regione, riconoscendo la funzione propedeutica dell'educazione e formazione artistica e al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle Scuole d'arte del Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 10/02/2023, adottata in attuazione dell'art. 12 ter della L.R. 15/2014, ha istituito l'Elenco delle scuole d'arte (di seguito anche "Elenco"), al quale possono iscriversi le scuole competenti nell'organizzazione e gestione, nel territorio regionale, di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.
- 2** Con la citata deliberazione 66/2023 la Giunta ha approvato i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Elenco.
- 3** L'iscrizione nell'Elenco non è possibile per le scuole di educazione musicale, alle quali è già dedicato lo specifico elenco di cui all'art. 12 bis della L.R. 15/2014.
- 4** L'iscrizione nell'Elenco non è equiparabile o sostitutiva dell'accreditamento o delle autorizzazioni allo svolgimento dei corsi, rilasciate dalla Regione Lazio o dagli altri enti pubblici competenti, per finalità diverse da quelle descritte al comma 2, né produce alcun effetto in relazione a tali procedimenti e provvedimenti, i quali continuano ad essere esclusivamente disciplinati dalle relative disposizioni di settore.
- 5** Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 66/2023, l'Elenco rimane valido fino alla eventuale revoca da parte della Direzione regionale competente.

## Art. 2 Requisiti per il riconoscimento regionale e l'iscrizione all'Elenco

### 1 Possono iscriversi nell'Elenco:

1.1 - le scuole d'arte e gli altri organismi, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici competenti, ai fini dell'organizzazione e gestione, nel territorio regionale, di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura;

1.2 - le scuole d'arte e gli altri organismi privati, privi dell'autorizzazione o dell'accreditamento di cui al precedente articolo 1.1, ma in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti, per atto pubblico o scrittura privata registrata, da almeno 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
- b) non avere tra le proprie finalità, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto od altro atto di analogo contenuto, attività partitica o politica;
- c) essere registrati nel Registro Imprese, ove tenuti alla registrazione, con classificazione ATECO coerente con le attività didattiche e formative erogate;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare o da altre leggi speciali che non consente la prosecuzione dell'attività, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) avere tra le proprie finalità, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto od altro atto di analogo contenuto, l'organizzazione e gestione di attività didattica o formativa;
- f) disporre di un corpo docente formato da insegnanti diplomati (diploma accademico o titolo equipollente coerenti con il profilo artistico richiesto per la specifica docenza), o di provata esperienza teorico-didattica e/o professionale almeno biennale, coerente con il profilo artistico richiesto per la specifica docenza;
- g) disporre di dotazioni adeguate alle attività tecnico-didattiche, da mettere a disposizione degli allievi;
- h) disporre di locali idonei e conformi alle disposizioni normative, anche comunali, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta;
- i) aver organizzato e gestito nel territorio regionale, nei 24 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di iscrizione, almeno 3 corsi, ripetuti almeno una volta, con le seguenti caratteristiche:
  - durata di almeno 2 mesi e almeno 32 ore complessive;
  - comprendenti lezioni anche a carattere pratico laboratoriale;
  - comprendenti lezioni anche in presenza;
  - rivolti a gruppi composti da almeno 3 allievi;
  - comprendenti attività di formazione o insegnamento in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.

1.3 - Possono, inoltre, iscriversi nell'Elenco le scuole d'arte pubbliche e gli altri enti pubblici costituiti da almeno 24 mesi che abbiano tra le proprie finalità istituzionali l'erogazione di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.

### 2 I requisiti sopra elencati devono essere posseduti tutti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui all'articolo 4 e devono essere mantenuti durante la vigenza dell'Elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

- 3 L'istanza di iscrizione deve essere presentata dall'ente/impresa/organismo che gestisce la scuola provvedendo alla organizzazione e gestione dell'attività didattica o formativa.  
Per ogni scuola deve essere presentata un'unica istanza di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/impresa che la gestisce. Nel caso di presentazione di più domande per la medesima scuola verrà presa in considerazione solo l'ultima pervenuta entro il termine.

Un medesimo ente/impresa/organismo, qualora gestore di più scuole, deve presentare un'istanza per ogni scuola. Non è ammissibile la presentazione di un'unica istanza per più scuole.

### **Art. 3 Modalità di presentazione delle istanze e dei documenti**

L'istanza di iscrizione, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando i seguenti modelli allegati, resi disponibili anche nel sito istituzionale della Regione Lazio, [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sezione "Cultura":

- Allegato A.1.a per le candidature presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1.1;
- Allegato A.1.b per le candidature presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1.2;
- Allegato A.1.c per le candidature presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1.3.

L'istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente/Impresa/Organismo di cui all'**Allegato A.1.a** deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) estremi del provvedimento che attesta l'accreditamento o l'autorizzazione dalla Regione Lazio o da parte di altri enti pubblici competenti, per l'organizzazione e gestione, nel territorio regionale, di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura o link al sito dove è pubblicato o estremi della struttura pubblica che lo detiene (l'ente che presenta l'istanza di iscrizione deve coincidere con quello accreditato/autorizzato);
- b) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Impresa/organismo istante, per presa visione e redatta utilizzando l'Allegato A2;
- c) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante;
- d) ricevuta che attesti il pagamento della marca da bollo qualora in formato non cartaceo.

L'istanza di cui all'**Allegato A.1.b** deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata;
- b) copia dello statuto, od altro atto di analogo contenuto, vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- c) curriculum professionale dell'organismo istante, con specifica indicazione delle attività di organizzazione e gestione di corsi didattici o formativi svolti negli ultimi 24 mesi, con dettaglio tale da consentire di ricavare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
- d) elenco dei docenti (almeno 3) e relativi curricula redatti in formato europeo, debitamente sottoscritti e completi dell'indicazione dei titoli accademici o equipollenti posseduti, coerenti con le attività di docenza svolte e dell'esperienza teorico-didattica e/o professionale svolta.  
Il CV deve essere sottoscritto dall'interessato, contenere l'attestazione della veridicità delle dichiarazioni in esso rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità;

- e) copia del titolo di disponibilità della/e struttura/e sede delle attività didattiche o formative svolte e attestazione in merito alla loro conformità alle disposizioni normative, anche comunali, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta;
- f) elenco delle dotazioni tecniche messe a disposizione degli allievi, con indicazione del numero massimo di fruitori previsto;
- g) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Impresa/organismo istante, per presa visione e redatta utilizzando l'Allegato A2;
- h) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante;
- i) ricevuta che attesti il pagamento della marca da bollo qualora non in formato cartaceo.

L'istanza di cui all'**Allegato A.1.c** deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto vigenti (ove applicabili) o altri disposizioni o provvedimenti dai quali risultino la data di costituzione e le finalità istituzionali perseguite;
- b) curricula di almeno 3 docenti in formato europeo, debitamente sottoscritto e completi di dichiarazione attestante il possesso dell'eventuale diploma accademico o titolo equipollente conseguito, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità;
- c) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Impresa/organismo istante, per presa visione e redatta utilizzando l'Allegato A2;
- d) curriculum professionale del soggetto istante inerente all'attività di organizzazione e gestione di attività didattica o formativa svolta;
- e) copia del titolo di disponibilità della Struttura sede delle attività didattiche;
- f) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

In sede di prima applicazione, l'istanza per il riconoscimento e l'iscrizione all'Elenco, sottoscritta dal legale rappresentante e completa dei relativi allegati, deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [cultura@pec.regione.lazio.it](mailto:cultura@pec.regione.lazio.it) entro e non oltre le ore 12.00 del quarantacinquesimo (45) giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale, a pena di esclusione.

Nel caso in cui il termine scada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso si intende automaticamente prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo successivo.

Saranno, pertanto, rese inammissibili le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati o con modalità diverse da quelle descritte.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

I modelli allegati al presente atto saranno resi disponibili, anche in formato editabile, nella sezione "Cultura" del sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

#### **Art. 4 Valutazione delle istanze**

Le istanze sono valutate dalla Direzione competente, la quale provvede con proprio atto all'approvazione delle scuole ammesse ed escluse ed alla pubblicazione dell'Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul proprio sito istituzionale.

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa decorre la vigenza dell'Elenco.

L'Elenco resta valido ed efficace fino alla eventuale revoca disposta dalla Direzione competente.

L'Iscrizione nell'elenco resta efficace per gli iscritti fino alla cancellazione eventualmente disposta dalla Direzione competente.

### **Art. 5 Inammissibilità delle istanze**

Le istanze sono inammissibili se:

- redatte senza utilizzare i modelli di cui all'art. 3;
- prive di sottoscrizione;
- trasmesse oltre i termini previsti dall'art. 3, o con modalità difformi rispetto a quelle ivi indicate.

In ogni altra ipotesi di irregolarità nella presentazione dell'istanza o dei relativi allegati, la Direzione competente provvede, ove necessario, a richiedere apposita integrazione da effettuare entro un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza viene dichiarata inammissibile.

### **Art. 6 Nuove iscrizioni e aggiornamento dell'Elenco**

- 1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 66/2023, la presentazione di nuove istanze d'iscrizione nell'Elenco, è possibile, per le scuole non iscritte ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, entro il termine e secondo le modalità definiti dalla Direzione competente con apposito provvedimento adottato e pubblicato ogni anno entro il mese di gennaio sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
- 2 Le nuove iscrizioni annuali nell'Elenco sono effettuate con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, contenente l'approvazione dei nuovi enti/imprese ammessi, l'elenco delle istanze inammissibili e l'elenco aggiornato degli enti/imprese iscritti. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

### **Art. 7 Verifiche**

- 1 Come previsto dall'art. 4, comma 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 66/2023, la Direzione competente provvede periodicamente – con cadenza almeno triennale - a verificare, anche a campione, la veridicità dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione e il mantenimento dei requisiti previsti in capo ai soggetti iscritti.
- 2 Gli enti/imprese iscritti all'Elenco forniscono, su richiesta dell'amministrazione, dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte e sull'affluenza del pubblico, a fini informativi e/o statistici.
- 3 È obbligatorio per tutti gli enti/imprese/organismi iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai dati comunicati ai fini dell'iscrizione, entro 90 giorni dalla modifica stessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [cultura@pec.regione.lazio.it](mailto:cultura@pec.regione.lazio.it).  
Qualora la variazione comporti la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 2, ciò comporterà la cancellazione dall'Elenco.

## Art. 8 Cancellazione e re -iscrizione

- 1 Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000, la Direzione competente provvede, con proprio atto, alla cancellazione delle scuole dall'Elenco, nei seguenti casi:
  - a) in caso di perdita di uno più dei requisiti di cui all'articolo 2, tempestivamente comunicata dal soggetto interessato;
  - b) in caso di perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, verificata d'ufficio e non tempestivamente comunicata dal soggetto interessato;
  - c) in caso di dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente nell'istanza di iscrizione o nel corso di verifiche compiute d'ufficio;
  - d) in caso di mancato riscontro alle richieste effettuate dalla Direzione competente ai fini delle verifiche previste dall'art. 7;
  - e) su richiesta dell'iscritto.
- 2 Nel caso di cancellazione disposta ai sensi delle lettere a) ed e) del precedente comma, l'interessato può presentare nuova richiesta di iscrizione, ricorrendone i presupposti, a decorrere dalla prima annualità successiva alla cancellazione.
- 3 Nel caso di cancellazione disposta ai sensi delle lettere b), c) e d) del precedente comma, l'interessato può presentare nuova richiesta di iscrizione, ricorrendone i presupposti, a decorrere dalla quinta annualità successiva alla cancellazione.

## Art. 9 Trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

### RUOLI

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- **Titolare del trattamento** è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: **protocollo@pec.regione.lazio.it**, URP-NUR 06-99500
- **Responsabile del Trattamento** è LAZIOcrea S.p.A. (società in house che sviluppa e gestisce il Sistema Informativo di Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD con DGR 797/2017 integrata con istruzioni operative con DGR 840/2018 e con disposizioni contenute nei successivi contratti quadro sottoscritti con il titolare e nei piani operativi annuali approvati. Si informa, altresì, che, in applicazione del predetto art. 28, parr. 2 e 4) del RGPD, il Titolare ha rilasciato a LAZIOcrea autorizzazione ai fini dell'eventuale ricorso ad ulteriori (sub) Responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento; pertanto, i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere eventualmente trattati anche da eventuali ulteriori Responsabili formalmente individuati da LAZIOcrea;
- **Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO)** nominato dal Titolare del trattamento è contattabile ai seguenti recapiti: **dpo@pec.regione.lazio.it** e **dpo@regione.lazio.it**

## **FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, CATEGORIE DI DATI TRATTATI**

I dati personali forniti verranno trattati ai fini della gestione amministrativa dell'iscrizione nell'Elenco delle scuole d'arte del Lazio di cui all'art. 12-ter della L.R. 15/2014.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché per l'assolvimento di obblighi legali ai quali è soggetto il medesimo titolare (art. 6 lettere c ed e del GDPR), ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli necessari ai fini dell'iscrizione e del mantenimento nel sopracitato Elenco, appartenenti alle seguenti categorie:

- Dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante dell'ente/impresa che presenta l'istanza e del referente dell'ente/impresa eventualmente individuato ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento;
- Dati anagrafici e curricolari dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'attività della scuola, ai fini della verifica dei requisiti o dell'applicazione dei criteri di valutazione previsti nell'Avviso;
- Dati anagrafici dei titolari, amministratori, soci e dipendenti che abbiano eventuali rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti della Direzione Regionale che gestisce l'Avviso pubblico, ai fini della verifica e del monitoraggio di eventuali ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della L. 190/2012

I dati trattati non includono quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Reg UE 2016/679.

Con riferimento ai dati personali di soggetti terzi rispetto a chi sottoscrive l'istanza di iscrizione nell'Elenco, quest'ultimo garantisce, fornendo apposita dichiarazione nell'istanza, che tali dati sono stati acquisiti in conformità al GDPR e che a tali ulteriori soggetti sia stata fornita adeguata informazione in merito alla loro trasmissione alla Regione Lazio ai fini della partecipazione al procedimento di iscrizione nel suddetto Elenco e in merito ai contenuti della presente informativa privacy.

## **DURATA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante l'adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

I dati personali saranno conservati in un archivio cartaceo e/o informatico, presso la propria sede ed i propri sistemi informativi, ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni qualificati e nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, per il tempo di iscrizione nell'Elenco e per un periodo di 10 anni dalla eventuale cancellazione in linea con le disposizioni civilistiche vigenti in materia di responsabilità contrattuale.

I dati possono essere conservati per periodi più lunghi in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove necessario ai fini dell'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica Amministrazione.

## **CONFERIMENTO DEI DATI**

La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare. In caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla valutazione dell'istanza.

## **CATEGORIA DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

Possono accedere ai dati personali i soggetti interni alla struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile del trattamento (dipendenti) in qualità di soggetti autorizzati/incaricati al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi in caso:

- sia necessario per l'adempimento di obblighi di legge (es. diritto di accesso o di verifica di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione) ed in tal caso detti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari;
- sia necessario per il conseguimento delle finalità in precedenza descritte ed in tal caso detti soggetti opereranno in qualità di responsabili formalmente individuati ai sensi dell'art. 28 RGPD.

In ogni momento può rivolgersi al Titolare per ottenere informazioni aggiornate sull'ambito di comunicazione dei dati.

Fermo restando l'assolvimento di eventuali obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza applicabili (D.Lgs. 33/2013) i dati non sono destinati alla diffusione.

I dati personali saranno trattati in modalità digitale e manuale, senza processi decisionali interamente automatizzati, all'interno dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del trasferimento dati al di fuori della Comunità europea.

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## **Art. 10 Informazioni sul procedimento**

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Polidoro.

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail [scuoledarte@regione.lazio.it](mailto:scuoledarte@regione.lazio.it)